



## CITTÀ DI MARSALA

Medaglia d'oro al valore civile

P.I. 00139550818

ORDINANZA n. 195 del 19-06-2012

Oggetto: Raccolta Differenziata Porta a Porta negli edifici condominiali per il conferimento dei rifiuti urbani

IL SINDACO

Viste le norme del Codice della Strada – D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 e s.m.i.;

Visti gli artt.192, 266 commi 1e 2, 227, 228, 255 e 262 comma 1 del D.Lgs. n.152/2006;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. N.267 del 18/08/2000, che ha stabilito il minimo ed il massimo delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni comunali e provinciali, mediante la modifica del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

CONSIDERATO

-Che a decorrere dal 01/11/2009 il servizio integrato di raccolta dei rifiuti viene assicurato dal nuovo gestore ossia, nella fattispecie, dall'ATO TERRA DEI FENICI S.p.a. per il tramite ditta appaltatrice Aimeri Ambiente s.r.l.;

- Che nel centro urbano della città, nonostante le campagne di sensibilizzazione-informazione svolte nel corso degli anni circa le modalità per il servizio di Raccolta Differenziata Porta a Porta, continuano a verificarsi comportamenti contrari alle più elementari norme di educazione civica ed in violazione di legge e segnatamente:

1) l'abbandono di rifiuti solidi urbani al di fuori dei contenitori R.D. a tal fine predisposti ed assegnati all'utenza dalla ditta Aimeri Ambiente srl;

2) l'abbandono, indiscriminato e comunque fuori dagli orari di raccolta, dei rifiuti solidi urbani sia sul suolo pubblico che privato;

3) l'abbandono in genere di carte, sacchetti ed imballaggi vuoti, scarti di imballaggi di ogni genere, stracci, volantini pubblicitari, scontrini vari, lattine, bottiglie di plastiche, bottiglie di vetro, ecc;

- Che nei giorni successivi all'insediamento questa A.C. ha convocato una riunione con l'ATO TERRA DEI FENICI S.p.a., con l'AIMERI AMBIENTE srl e con gli Amministratori dei Condomini, presente anche il Comandante dei VV.UU., al fine di affrontare e risolvere, ciascuno per la propria parte, il problema del disordine creato dalla presenza, sul suolo pubblico e nelle vicinanze degli edifici condominiali, dei contenitori dei rifiuti affidati ai condomini;

-Che in tale contesto è stato concordato, tra gli intervenuti, che i contenitori, affidati all'utenza per la raccolta differenziata, devono essere sistemati all'interno delle aree private e condominiali

#### RITENUTO

- Che le superiori violazioni regolamentari e comportamentali delle modalità di Raccolta Differenziata, oltre a rappresentare condizione di latente degrado urbano e causare irregolarità nel servizio di Raccolta Differenziata, grava sui costi complessivi del servizio costituendo danno alla stessa comunità, ed in vista dell'imminente stagione estiva possono costituire ricettacolo di insetti causando problemi igienico-sanitari;

-ciò considerato e ritenuto

#### ORDINA

- 1) I contenitori affidati all'utenza condominiale per la raccolta differenziata devono essere posizionati all'interno delle aree private o pertinenziali ai condomini, e comunque non in aree di uso pubblico quali: strade, marciapiedi, banchine, slarghi ecc. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti ovvero a fronte di effettivi impedimenti, i contenitori possono essere collocati su suolo pubblico, previa verifica di concerto con la ditta AIMERI AMBIENTE s.r.l. ed autorizzazione da parte della Polizia Municipale;
- 2) Che ogni condominio deve installare un dispositivo magnetico di apertura del cancello/portone di ingresso condominiale con chiave codificata per consentire agli operatori della ditta AIMERI AMBIENTE srl di accedere all'area ove sono posizionati i contenitori adibiti alla raccolta differenziata.

La violazione delle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria nelle misure previste dalla legge e dal vigente Regolamento comunale.

I Condomini che violeranno gli obblighi di cui sopra, invadendo il suolo pubblico o privato, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria sopra quantificata, sarà tenuto all'obbligo del ripristino dei luoghi, con lo sgombero del materiale abusivamente scaricato o depositato; nel caso in cui il trasgressore non ottemperasse a tale obbligo, provvederà l'Amministrazione Comunale a danno e spese dello stesso:

## DEMANDA

Al Corpo di Polizia Municipale, anche, avvalendosi delle segnalazioni del soggetto gestore ATO TERRA DEI FENICI S.p.a. e/o ditta AIMERI AMBIENTE srl di assicurare l'adempimento di tutto quanto prescritto nella presente Ordinanza e perseguire, in caso di inosservanza della medesima, tutti i contravventori.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla presente Ordinanza e dalle norme regolamentari vigenti. Ogni precedente disposizione contraria a quelle contenute nella presente Ordinanza deve ritenersi abrogata.

Il presente provvedimento, dovrà essere notificato e/o trasmesso all' ATO TERRA DEI FENICI S.p.a., alla AIMERI AMBIENTI srl, al Settore S.P.L., al Comando dei VV.UU, verrà reso noto alla cittadinanza tramite comunicati stampa e/o spot informativi Radio – TV, affissione all'Albo Pretorio del Comune di Marsala e pubblicazione sul sito internet del Comune di Marsala.

Il Sindaco

On. Giulia Adamo

